



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
MATERA

AREA 1^ - ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA
Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico
protocollo.prefmt@pec.interno.it

Società Cooperativa Bollita
Costruzioni
Regio tratturo zona PIP
NOVA SIRENTE (MT)

Oggetto: Iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1, comma 52 della Legge 6 novembre 2012 n° 190, tenuto dalla Prefettura di Matera. - Pubblicazione degli elenchi sul sito istituzionale della Prefettura di Matera.-

Con riferimento all'istanza presentata dalla S.V. in data 30 gennaio 2020 e relativa all'oggetto, si comunica che è stata disposta l'iscrizione della società cooperativa Bollita Costruzioni nella "White List" tenuta da questa Prefettura.

L'iscrizione suddetta è in corso di pubblicazione sul sito istituzionale della Prefettura di Matera e conserva efficacia per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data in cui essa è stata disposta. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione l'impresa dovrà provvedere a trasmettere a questa Prefettura la comunicazione di interesse a permanervi accompagnata dalla necessaria documentazione.

La comunicazione in argomento dovrà essere inoltrata, almeno trenta giorni prima della scadenza della validità - ricorrente nel giorno 06/09/21 come indicato sul sito della Prefettura - anche per posta elettronica, all'indirizzo PEC protocollo.prefmt@pec.interno.it, utilizzando l'apposita modulistica reperibile on-line dal sito internet della Prefettura.

La Prefettura può disporre in ogni momento la cancellazione dell'iscrizione dagli elenchi dandone comunicazione all'impresa, nel caso in cui venga accertata la perdita dei requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione.

E' fatto obbligo, in ogni caso, all'interessato di segnalare tempestivamente eventuali variazioni intervenute negli assetti proprietari e gestionali ovvero nell'incarico di direttore tecnico entro trenta giorni dalla data di adozione dell'atto o dalla stipula del relativo contratto che determini tali modifiche.

La mancata osservanza dell'obbligo di comunicazione comporta l'irrogazione di una sanzione nonché la cancellazione dell'impresa dall'elenco.

Il Dirigente dell'Area I
Vice Prefetto
(Capolongo)